

# Obbligo Scolastico/Formativo

## **Assolvimento Obbligo Scolastico:**

Hanno assolto l'obbligo scolastico gli alunni che conseguono la promozione nella 2° Classe degli Istituti di Istruzione Secondaria di 2° Grado.

## **Proscioglimento Obbligo Scolastico:**

Sono prosciolti dall'Obbligo Scolastico gli alunni che abbiano compiuto nell'anno solare 15 anni e dimostrino di aver frequentato la scuola dell'obbligo per almeno 9 anni indipendentemente dall'ordine e grado di scuola frequentato. (art. 1 e 3 DPR 323/99)

**N.B.** : I Dirigenti Scolastici sono tenuti ad accertare e certificare il compimento dei 9 anni di istruzione. Tale accertamento compete ai Dirigenti Scolastici anche nel caso di alunni stranieri, soggetto portatori di handicap e di alunni provenienti da altre scuole.

Poiché l'orientamento sopra indicato non determina l'inserimento nell'elenco dei soggetti prosciolti dall'obbligo anche alunni che potrebbero non aver conseguito alcun titolo di studio, potranno essere attivati percorsi potranno essere attivati percorsi finalizzati al conseguimento di un diploma scolastico oltre che dall'assolvimento dell'obbligo formativo nella formazione professionale e nell'apprendistato.

In presenza di casi di alunni che non rientrino nello schema sopra indicato, compete al Dirigente Scolastico decidere in ordine al proscioglimento dall'Obbligo Scolastico, secondo il principio della massima utilità formativa dell'alunno.

## **Obbligo Formativo:**

- L'obbligo di frequenza di attività formative è elevato fino al 18° anno di età (Art. 68 Legge 144/99 - DPR 256 del 12.07.2000)
- L'obbligo formativo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
  - nel sistema di istruzione scolastica,
  - nel sistema di formazione professionale di competenza regionale,
  - nell'esercizio dell'apprendistato.
- Il Decreto 256/2000 si applica progressivamente nei confronti dei giovani presenti nel territorio dello Stato che:
  - nell'anno 2000 compiono 15 anni ed hanno assolto all'obbligo di istruzione,
  - nell'anno 2001 compiono 15 e 16 anni,
  - a partire dal 2002 compiono 16 e 17 anni.
- Il Decreto si applica anche nei confronti dei minori comunque presenti nel territorio dello Stato.

**N.B.** : Poiché gli alunni contemplati dalla norma sull'elevamento dell'obbligo formativo al 18° anno di età possono essere iscritti anche negli Istituti di Istruzione Secondaria di 1° Grado, appare ovvio che iniziative formative e di orientamento debbano essere programmate anche nelle scuole medie ai cui Dirigenti Scolastici compete la certificazione del proscioglimento dall'obbligo scolastico.

## **OBBLIGO D'ISTRUZIONE E OBBLIGO FORMATIVO**

Dalla metà degli anni novanta i sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e dei servizi per l'impiego sono interessati da profonde modifiche e cambiamenti.

L'anno scorso, in particolare, due Leggi dello Stato (la n. 9 e la n. 144) hanno introdotto formalmente nell'ordinamento italiano l'obbligo di frequenza ad attività formative fino a 18 anni di età il quale, con la recentissima riforma dei cicli di istruzione (Legge n. 30/2000), rappresenta una delle novità destinate a mutare in maniera profonda sia la vita degli studenti e delle loro famiglie sia quella di quanti lavorano nella formazione professionale e nell'istruzione.

Infatti, l'affermazione secondo la quale i giovani hanno l'obbligo di frequentare attività formative fino a 18 anni significa che, dopo avere assolto l'obbligo di istruzione - innalzato a 15 anni dall'anno scolastico 1999/2000 -, essi avranno a disposizione tre diverse modalità di assolvimento dell'obbligo formativo (attenzione alla distinzione, non solo lessicale, tra obbligo di istruzione e obbligo di formazione!):

- l'istruzione superiore
- la formazione professionale regionale (attraverso la quale l'obbligo viene assolto con il conseguimento di una qualifica di durata biennale)
- l'inserimento al lavoro con un contratto di apprendistato e la frequenza alle attività di formazione previste per questo tipo di contratto.

E' anche prevista una ulteriore modalità di assolvimento, ancora da definire in dettaglio, qualora l'inserimento al lavoro avvenga con modalità contrattuali diverse dall'apprendistato: anche in questo caso dovrà essere comunque consentito al giovane di partecipare alle attività formative previste.

Questo obbligo formativo, la cui attuazione dovrà tenere conto del prossimo avvio della riforma generale del sistema dell'istruzione, entrerà in vigore in maniera graduale ma interesserà già da quest'anno (ovvero dall'anno scolastico 2000/2001) i giovani che compiono 15 anni nel 2000 ed hanno assolto l'obbligo di istruzione: nel 2001 riguarderà invece coloro che avranno 15 e 16 anni mentre nel 2002 interesserà quanti avranno 15, 16 e 17 anni.

Queste indicazioni sono contenute nell'Accordo del 2.3.2000 tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane in materia di obbligo di frequenza delle attività formative. Tale accordo, unitamente al Regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 luglio scorso e relativo alle attività di competenza dello Stato, contiene i primi elementi di attuazione del nuovo obbligo formativo e rappresenta, in attesa dell'Atto di indirizzo governativo per le Regioni e le Province autonome, il documento di riferimento per l'anno formativo 2000/2001.

A questo proposito, l'Accordo del 2 marzo individua nella frequenza di percorsi formativi di durata complessiva non inferiore ai due anni la modalità di assolvimento dell'obbligo formativo nel sistema regionale della Formazione Professionale: questi percorsi dovranno sviluppare nei partecipanti competenze di base, tecnico-professionali e trasversali anche mediante l'attivazione di tirocini con l'obiettivo di realizzare un "percorso educativo unitario".

Un aspetto di grande interesse previsto sia dall'Accordo del 2 marzo che dal Regolamento del 7 luglio è rappresentato dalla possibilità per il giovane che è inserito in uno dei tre canali di assolvimento dell'obbligo formativo di passare ad un altro canale (ad esempio dall'istruzione alla formazione professionale) senza dover ricominciare da capo ma vedendosi certificato e riconosciuto, attraverso un sistema di crediti, il percorso già realizzato anche se non completato.

Una ulteriore importante novità è rappresentata dal ruolo che dovranno avere i nuovi Centri per l'Impiego (i vecchi uffici di collocamento) nell'aiutare, anche attraverso colloqui di informazione ed orientamento, tutti coloro che hanno meno di 18 anni e sono in difficoltà nell'assolvimento dell'obbligo a trovare la modalità più idonea e rispondente all'esercizio di questo loro diritto/dovere.